

MALPELO PRODUZIONI ETS STATUTO



ART. 1 – Denominazione e sede

È costituito, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – di seguito "CTS") e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato «**MALPELO PRODUZIONI ETS**», che assume la forma giuridica di Associazione (di seguito anche "l'Associazione" o "l'Ente").

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede legale nel Comune di La Spezia (SP), Viale Giovanni Amendola n. 56. L'indirizzo specifico della sede legale all'interno del Comune di La Spezia è determinato con delibera del Consiglio Direttivo; il relativo trasferimento, ove rimanga nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e al RUNTS.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e soppresse sedi operative e/o secondarie, anche in Comuni diversi da quello della sede legale.

ART. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 – Scopo e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ex art. 5 D.Lgs 117/2017, in favore di propri soci e/o terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli stessi.

L'Associazione opera nei settori della cultura, dell'arte e dello spettacolo, promuovendo la produzione, l'organizzazione, la diffusione e la valorizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale.

In particolare, l'Associazione promuove, organizza e realizza spettacoli teatrali, musicali e multidisciplinari, concerti, performance, festival, rassegne, manifestazioni culturali, progetti artistici, produzioni musicali e fonografiche, opere audiovisive, cortometraggi, lungometraggi e ogni altra iniziativa finalizzata alla diffusione della cultura, delle arti e dello spettacolo con mezzi odierni o futuri.

L'Associazione favorisce la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione nei linguaggi artistici contemporanei, la crescita culturale della collettività, il dialogo tra le diverse forme espressive e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può organizzare incontri, seminari, workshop, laboratori, attività formative, progetti culturali nazionali e internazionali, residenze artistiche, attività editoriali e divulgative, nonché predisporre materiali informativi e promozionali e realizzare ogni altra iniziativa coerente con i propri scopi istituzionali.

ART. 4 – Attività

Per la realizzazione dello scopo sociale l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, riconducibili al settore di attività di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017:

- a) lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 – Destinazione del Patrimonio e divieto di distribuzione di utili

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 6 – Soci – Ammissione

Possono essere soci dell'Associazione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura in relazione all'ammissione degli associati:

- a) le persone fisiche che ne condividano le finalità, accettino integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, siano mosse da spirito di solidarietà e intendano partecipare alle attività sociali versando la quota associativa;
- b) le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni e le imprese che condividano le finalità dell'Associazione, accettino il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, e versino la quota associativa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai commi seguenti. La quota associativa non è trasferibile ad alcun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Le persone giuridiche socie partecipano all'Assemblea tramite il proprio rappresentante legale o un delegato appositamente designato con atto scritto. I voti complessivamente esercitabili dalle persone giuridiche non possono superare il 30% (trenta per cento) dei voti totali esercitabili in assemblea. Le persone giuridiche non possono essere elette negli organi sociali in quanto tali; il rappresentante da esse designato potrà essere eletto a titolo personale nei limiti previsti dal presente statuto.

Le persone giuridiche che svolgono attività d'impresa a scopo di lucro possono essere ammesse come soci ordinari dell'Associazione, purché:

I) la loro partecipazione non determini, direttamente o indirettamente, alcuna forma di distribuzione di utili o di vantaggi economici a loro favore diversi da quelli riconosciuti alla generalità dei soci, nel rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017;

II) non vengano a trovarsi, per effetto della partecipazione associativa o di rapporti contrattuali con l'Associazione, in posizione di controllo, direzione o coordinamento dell'Associazione medesima, anche ai sensi degli artt. 2359 e 2497 del Codice civile;

III) eventuali rapporti contrattuali tra la persona giuridica socia e l'Associazione (a titolo esemplificativo: comodato di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni) siano deliberati dal Consiglio Direttivo con atto motivato, documentati per iscritto, stipulati a condizioni di mercato o comunque non più favorevoli per il socio rispetto a quelle applicate a soggetti terzi per prestazioni equivalenti, e riportati nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla domanda. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dall'Assemblea, che delibera sulla richiesta in occasione della prima convocazione utile, se non esplicitamente convocata a tale scopo.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- I) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere;
- II) a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;
- III) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi (limitatamente alle persone fisiche);
- IV) di esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente;
- V) a essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- VI) a essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- VII) a recedere dall'appartenenza all'associazione.

I soci sono tenuti:

- I) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- II) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- III) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali;
- IV) a partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- V) a non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 8 – Perdita della qualifica di socio

Il rapporto associativo si scioglie, per morte, per recesso, per esclusione o per decadenza. Il recesso diviene efficace con la ricezione, da parte del Consiglio Direttivo, della relativa comunicazione. L'esclusione può essere disposta per mancato rispetto delle norme statutarie e/o regolamentari del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni; la decadenza

viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo di esclusione o decadenza, gli interessati possono proporre ricorso alla Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 9 – Volontari

L'Associazione si avvale di volontari. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/17.

ART. 10 – Lavoratori e remunerazione di soci e organi sociali

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, nei limiti previsti dagli artt. 16, 17, e 33 del D.Lgs 117/2017, il tutto nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 e dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

I compensi e i rapporti di lavoro con soci e componenti degli organi sociali devono essere documentati e deliberati dal Consiglio Direttivo con delibera motivata.

Si richiama qui espressamente il divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili di cui all'art. 5 del presente Statuto.

ART. 11 – Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore;

- l'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche sono elettive e hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

ART. 12 – L'assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) determina, ove deliberato, i compensi dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 10 del presente statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ART. 13 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) contenente luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida

qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie occorre la presenza di almeno il 60% dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 14 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a undici membri. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, che dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'assemblea nominare il nuovo organo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- deliberare in merito all'ammissione dei soci;
- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale e il termine per adempiere;
- deliberare in merito all'esclusione e decadenza dei soci;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare in ordine al bilancio preventivo;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio e, qualora obbligatorio per legge, del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte;
- deliberare, con atto motivato, i compensi dei componenti degli organi sociali nei limiti fissati dall'Assemblea e nel rispetto dell'art. 10 del presente statuto;
- nominare, eventualmente, un Segretario e/o un Tesoriere;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi sociali.



Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe di funzioni da attribuire al Presidente o ad altri singoli consiglieri.

ART. 15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei presenti. La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail o altri sistemi di telecomunicazione) contenente luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16 – Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- assumere nei casi di urgenza i provvedimenti necessari ed indifferibili per il funzionamento dell'Associazione, sottoponendoli al Consiglio Direttivo appositamente convocato entro quindici giorni.

ART. 17 – Organo di controllo e di Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale, ove obbligatorio, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere

attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 18 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali.

ART. 19 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio redatto secondo le Linee Guida approvate con decreto ministeriale ai sensi del Codice del Terzo Settore che documenta, tra l'altro, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Laddove ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Il Bilancio di esercizio, redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017, dovrà essere depositato, ai sensi D.M. 106/2020 e s.m.i., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 D.Lgs 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

ART. 21 – Libri Sociali obbligatori

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 23 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 13/06/2026

Il Presidente

Alice Sinigaglia

Alice Sinigaglia
Alice Sinigaglia

Il Segretario

Caterina Rosaia

Caterina Rosaia
Caterina Rosaia

